

Come calcolare il compenso dell'avvocato in mediazione: guida pratica

By **Annamaria Villafrate** 28 Maggio 2024 Updated: 28 Maggio 2024 ARTICOLI Nessun commento 3 Mins Read

una breve guida con le indicazioni generali per il calcolo del compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione

Mediazione: compenso avvocato

Il compenso dell'avvocato nella procedura di mediazione è soggetto alle regole del Decreto Ministeriale n. 55/2014. Questo provvedimento contiene nello specifico i parametri per il calcolo del compenso dell'avvocato quando non è intervenuto un accordo scritto con il cliente.

Per il compenso dell'avvocato in mediazione il DM 55/2014, come modificato dal decreto n. 147/2022, dedica l'articolo 20, che contiene due regole fondamentali in materia:

la prima dispone l'applicazione dei parametri contenuti nella specifica tabella 25 bis allegata al decreto per la liquidazione del compenso dovuto all'avvocato per l'attività svolta in mediazione;

la seconda riconosce invece un aumento del 30% per i compensi previsti per la fase di attivazione e di negoziazione, qualora la procedura di mediazione si concluda con un accordo, fermo restando il compenso previsto per la fase di conciliazione.

Fasi della mediazione: calcolo compenso avvocato

I importi per il compenso dell'avvocato che presti la propria attività nella procedura di mediazione variano in base al valore della controversia (da 1 centesimo a 520.000,00 euro), ma non solo. La procedura di mediazione è divisibile infatti in tre fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione. Il motivo è di facile intuizione. Quando viene intrapresa una procedura di mediazione, la stessa si può fermare in ognuna delle tre fasi in cui è stata divisa. Il compenso dell'avvocato può quindi essere riconosciuto in relazione alla sola fase di avvio, alla fase di attivazione e di negoziazione, oppure a tutte e tre le fasi: avvio, negoziazione e conciliazione, se la mediazione si conclude con un accordo. In quest'ultimo caso all'avvocato spetterà il compenso e un aumento del 30% degli importi previsti dalla tabella per le fasi di attivazione e negoziazione.

Compenso avvocato mediazione: la fattura

I parametri forensi per il calcolo del compenso quindi devono essere rispettati ai fini della predisposizione della fattura e della successiva fattura.

Una volta effettuato il calcolo del compenso per l'attività svolta nell'ambito della procedura di mediazione, tenuto conto dell'aumento del 30% previsto dall'articolo 20 comma 1 bis del DM n. 55/2014 e dell'eventuale ulteriore aumento indicato dall'articolo 19 comma 1 dello stesso DM n. 55/2014, occorre tenere conto degli effetti fiscali del compenso.

La fattura degli avvocati che operano in regime ordinario sarà necessario indicare le eventuali spese esenti ai sensi dell'articolo 15 DPR 633/1972, le spese di trasferta, le altre spese imponibili diverse da quelle sostenute per le trasferte, le spese generali nella misura del 15%, gli accessori come l'Iva del 22% e il contributo per la Cassa di Risparmio del 4% o la ritenuta d'acconto.

Alora l'avvocato operi in regime forfettario la fattura risulterà molto più stringata e come meno dati, come trattato nell'approfondimento "Parcella avvocato: come si compila se il regime è forfettario."

Una volta effettuato il conteggio l'avvocato potrà richiedere il pagamento al proprio cliente o all'autorità competente, in presenza dei requisiti necessari per accedere al patrocinio gratuito a spese dello Stato, a meno che non decida di optare per il credito di imposta.